

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO DI AZIENDA ZERO PER LA FORNITURA
DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DECENTRATA DELLA GLICEMIA IN AMBITO OSPEDALIERO
CIG DERIVATO _____

TRA

Azienda USL UMBRIA 1 con sede legale in Perugia, Via G. Guerra n.17/19, C.F. 03301860544, in persona della Dr.ssa Pamela Ascani nata a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, con delega alla stipula del presente contratto in esecuzione della Delibera n. ____ del __/__/____,

e

Nova Biomedical Italia srl, Via Como, 19 I 20045 Lainate (MI), C.F. e P. IVA 09390710961, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO CHE:

- L'Amministratore Unico di PuntoZero scarl ha adottato la Determinazione del 28/07/2025 avente oggetto: *"PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DGG AZIENDA ZERO N. 536 DEL 23/07/2025 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE DI PUNTO ZERO SCARL, SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE UMBRIA, ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA AZIENDA ZERO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DECENTRATA DELLA GLICEMIA IN AMBITO OSPEDALIERO"* con cui:
 - ha preso atto dell'aggiudicazione della procedura aperta telematica per la fornitura, in accordo quadro, di sistemi per la rilevazione decentrata della glicemia in ambito ospedaliero - II° ediz. da parte di Azienda Zero (centrale di committenza della Regione Veneto) con Delibera n. 470 del 25/07/2024, della durata di anni 3, con opzione di proroga per un anno, con ulteriore proroga per altri 6 mesi e possibilità di acquisizione di forniture complementari destinate al rinnovo parziale della fornitura in questione per la durata di un anno ai sensi dell'art. 76, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - ha disposto di aderire all'accordo quadro per soddisfare il fabbisogno di sistemi per la rilevazione della glicemia delle strutture sanitarie umbre:
 - ha disposto che ciascuna Azienda Sanitaria, in quanto destinataria della fornitura, provvederà, in autonomia in base al fabbisogno comunicato, alla stipula dei contratti derivati e alla loro gestione (dall'emissione/annullamento dei buoni d'ordine, al ricevimento delle fatture, alla verifica di conformità, alla liquidazione e corresponsione dei corrispettivi, all'applicazione delle penali, all'eventuale recesso/risoluzione/contenzioso connesso), oltre che alla nomina del Responsabile del progetto (RUP) ed eventuale Direttore dell'esecuzione cui spetteranno il controllo e la vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e di verifica della conformità delle prestazioni.
- l'accordo quadro di cui al punto precedente è stato stipulato il 28.7.2025 e prevede, fra l'altro, che *"le parti sottoscrittrici, avvalendosi delle previsioni di cui all'art. 31 "Opzioni e variazioni contrattuali" dell'accordo quadro, stabiliscono che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria*

possano emettere ordinativi per un valore complessivo pari ad € 667.876,80” e che l’accordo medesimo ha validità decorrente dalla data di suo perfezionamento e troverà conclusione al termine del periodo di valenza dell’accordo quadro, o comunque non oltre l’esecuzione delle prestazioni dedotte nell’atto fino alla concorrenza della misura massima pari al valore di buoni d’ordine pari a € 667.876,80”;

- con Delibera del Direttore Generale n. ____ del _____ dell’Azienda USL Umbria 1 è stata recepito la Determinazione di PuntoZero sopra citata ed è stata disposta l’adesione all’accordo quadro di Azienda Zero relativo alla fornitura in oggetto e la stipula del contratto attuativo dell’accordo quadro medesimo con Nova Biomedical Italia srl;
- con la Delibera _____ sopra citata si è provveduto altresì a nominare:
 - Il dirigente della UO Acquisti beni e servizi Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, per le funzioni di supervisione indirizzo e coordinamento;
 - La Responsabile I.F.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisti Beni e Servizi responsabile del procedimento per la fase di affidamento e nel contempo anche responsabile della fase di esecuzione;
 - la Dr.ssa Caterina Benedetta Balucani, della U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale, Direttore dell’Esecuzione del contratto relativo alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. n.36/2023 e dell’allegato II.14 al medesimo decreto.

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta economica, l’accordo quadro stipulato da Azienda Zero, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto

L’Azienda affida al Fornitore, che accetta la fornitura dei prodotti di seguito elencati per il fabbisogno stimato annuo di seguito indicato:

Art. 31 Accordo Quadro Glucometri senza connettività		
Lotto	Nome lotto	fabbisogno annuale USL 1
STRUMENTAZIONE	STRUMENTI X USO OSPEDALIERO - SENZA CONNESSIONE	300 pz
MATERIALE DI CONSUMO	STRISCE/BIOSENSORI GLUCOSIO - SENZA CONNESSIONE	300.000 pz
MATERIALE DI CONSUMO	LANCETTE PUNGIDITO PER GLUCOSIO 28G x 1,8E - SENZA CONNESSIONE	300.000 pz
MATERIALE DI CONSUMO	STRISCE/BIOSENSORI CHETONI - SENZA CONNESSIONE	100 pz

Articolo 3 - Quantitativi

I quantitativi stimati su base annua sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura

Il presente contratto, decorre dal __/__/____ per la durata di 36 mesi, con scadenza il __/__/____, per un valore stimato annuo di € 48.180,00 + iva, pari a complessivi € 144.540,00 + iva per la fornitura di durata triennale.

Articolo 5 - Esecuzione del contratto, consegne e controlli

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dall'accordo quadro stipulato con Azienda Zero con particolare riferimento a quanto previsto in materia dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 6 – Pagamenti

L'Azienda Sanitaria, dopo l'acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell'ambito della gara in parola. Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.

Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all'art. 5 del dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, o in caso di accertato inadempimento degli obblighi di cui all'art. 48 bis della Legge 286/2006 e s.i.m., ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della USL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il Fornitore ai sensi dell'art.3 della L.136 del 13.8.2010 relativi agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, dichiara di aver acceso un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della pubblica amministrazione, con i seguenti estremi identificativi:

Il Fornitore dichiara altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di seguito indicate: _____

Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria qualsiasi variazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare su di esso.

Articolo 7 - Inadempimenti e penali

In caso di inadempimenti potranno essere applicate le penali previste dall'art.20 dell'accordo quadro stipulato da Azienda Zero come segue.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento. L'applicazione delle penali avverrà, previa diffida scritta ad adempiere nel termine di 15 giorni (o termini inferiori in caso di urgenza o di motivate necessità di servizio), di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore), sulla base del seguente schema:

Art. 4	Mancate, parziali o ritardate consegna e installazione delle attrezzature entro i termini indicati	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Art. 5	Mancato, parziale o ritardato collaudo delle attrezzature entro i termini indicati	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Art. 6	Mancate o parziali manutenzioni e/o riparazioni della strumentazione e delle componenti informatiche entro i termini fissati	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Art. 11	Mancati sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Art. 11	Smaltimento dei prodotti e degli imballaggi non ritirati e deperiti	Addebito completo delle spese di smaltimento all'Appaltatore
Art. 11	Decorrenza senza esito del termine per porre rimedio a difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle apparecchiature sottoposte ad interventi di manutenzione	Esecuzione della fornitura ad altra ditta addebitando il relativo importo all'Appaltatore
Art. 18	Mancato ripristino, totale o parziale, dei danni accertati, verso le Aziende Sanitarie o terzi, a carico dell'Appaltatore nel termine fissato dalle Aziende Sanitarie medesime	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Art. 18	Modifica non autorizzata dagli uffici competenti dei codici dei prodotti indicati dall'Appaltatore come riferimento ai prodotti offerti	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Art. 18	Ritardi nella consegna, mancata o parziale consegna dei beni, mancata comunicazione di indisponibilità temporanea o totale dei beni	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Art. 19	Giustificazioni addotte non accolte, non pervenute entro il termine indicato.	Penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Art. 27	Risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura	Escussione della cauzione limitatamente alla quota parte corrispondente all'Ordinativo di Fornitura

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

L'Azienda potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della richiesta di consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 8 – Corrispettivi ed adeguamento prezzi

I corrispettivi relativi ai prodotti in oggetto sono quelli riportati nell'**allegato A** al presente contratto. Per la revisione prezzi si applica quanto previsto dall'art.23 dell'accordo quadro stipulato da Azienda Zero come segue.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a servizi e forniture, i prezzi offerti dall'appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica in aumento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, previa istruttoria del Responsabile Unico del Processo (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Tale istruttoria sarà condotta, in assenza di costi standardizzati applicabili, in conformità alla giurisprudenza amministrativa sviluppata sul punto facendo ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dall'appaltatore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

A tal fine, l'operatore economico dovrà attivarsi comunicando alla stazione appaltante tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. All'esito dell'istruttoria la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore e alle Aziende Sanitarie la percentuale di revisione riconosciuta.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, Azienda Zero comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile.

L'Azienda Sanitaria e/o Azienda Zero si riservano comunque di richiedere al Fornitore una revisione migliorativa dei prezzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 120 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'articolo 1, comma 511, Legge n. 208/2015.

Articolo 9 – Recesso e risoluzione del contratto attuativo

E' facoltà dell'Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal presente contratto attuativo dell'accordo quadro di Azienda Zero, previa dichiarazione da comunicare al Contraente con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata, nonché per motivi di interesse pubblico e per motivi attinenti a riorganizzazioni aziendali che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso.

Ne casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

L'Azienda, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 e del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al R.U.P.;
- d) grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
- e) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- f) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Azienda Sanitaria;
- g) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- h) commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- i) cessione dell'Ordinativo di Fornitura o subappalto non autorizzati;
- j) il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall'Azienda Sanitarie nell'esecuzione della fornitura;
- k) impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile;
- l) per motivi di pubblico interesse, di igiene e di pubblica sicurezza;
- m) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contraente, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- n) in qualsiasi caso dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile) anche in caso di successivo adempimento delle prestazioni contrattuali contestate;

- o) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- p) perdita del possesso dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti;
- q) pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Contraente, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- r) in tutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.

La risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del presente contratto sorge per l'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più dalle Aziende Sanitarie rispetto a quelle previste dall'Ordinativo di Fornitura risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 10 – Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n. _____, del valore di € _____.

Articolo 11 - Foro competente

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12 - Elezione di domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l'Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

Articolo 13 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- l'accordo quadro stipulato tra Azienda Zero e Nova Biomedical Italia srl in data 10.5.2024 e tutte e gli atti e documenti di gara ivi richiamati
- La Determina dell'Amministratore Unico della centrale di committenza per l'Umbria PuntoZero scarl del 28.7.2025 con la quale è stata approvata la convenzione con Azienda Zero relativa alla fornitura in oggetto e l'accordo sottoscritto tra PuntoZero scarl e Azienda Zero il 28.7.2025.
- La delibera del Direttore Generale USL Umbria 1 n. ___ del ___/___/___ con cui è stata disposta l'adesione all'accordo quadro di Azienda Zero mediante stipula del presente contratto attuativo;
- **L'allegato A**, in cui sono dettagliati i prodotti oggetto del presente contratto ed i prezzi unitari. Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità, **Allegato**

B di n. _____ pagine.

Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato _____), * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Per il Fornitore _____ * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell'appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 5 – (Esecuzione del contratto, consegne e controlli) Articolo 6 (Pagamenti), Articolo 7 (Inadempimenti e penali), Articolo 8 (Corrispettivi ed adeguamento prezzi), Articolo 9 (Recesso e risoluzione Contratto), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Foro competente), Articolo 12 (Elezione di domicilio), Articolo 13 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 14 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore _____ (*firmato digitalmente)

* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*